www.fareapprendistato.it, 8 luglio 2011

Il valore del fare e dell'apprendere per profili professionali elevati

di Mariagrazia Acampora (*)

Il "Testo Unico dell'apprendistato" è una finestra aperta per il mondo delle professioni regolamentate in Italia. Nel clima spesso torrido che accompagna il mese di luglio nel nostro Paese, questa finestra dà la possibilità di respirare aria nuova e ossigenare circuiti già in funzione.
Attualmente, i percorsi che un giovane deve intraprendere per poter accedere ad una professione regolamentata sono i più vari: ci sono ordinamenti professionali, come quello degli ingegneri o degli architetti, che richiedono come unico requisito, per poter sostenere l'esame di Stato, il possesso di un determinato titolo di studio; altri, come quello dei giornalisti professionisti, che richiedono l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi e regolano questo periodo con la previsione di uno specifico contratto; ancora, quello forense o quello dei commercialisti che richiedono un praticantato rispettivamente biennale o triennale (per i commercialisti vi è la possibilità, inoltre, di far coincidere i primi due anni di tirocinio con gli ultimi due di corso di studi universitari); oppure, ci sono gli psicologi che sommano un tirocinio obbligatorio per il conseguimento della laurea a quello obbligatorio post laurea, per poter accedere all'esame di Stato e abilitarsi alla professione.
Com'è agevole notare, il panorama è davvero ampio e il Testo Unico dell'apprendistato introduce una possibilità per tutti i soggetti, il cui percorso formativo deve proseguire con un periodo di tirocinio, di poter avere maggiori tutele e possibilità.
L'art. 5 del nuovo testo normativo, rubricato "Apprendistato di alta formazione e di ricerca", stabilisce, infatti, che questa forma di apprendistato può essere utilizzata anche "per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali".
La fascia di età di riferimento è compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
Il rapporto di praticantato, allo stato, è regolato dai codici deontologici o da appositi regolamenti ed è svolto, nella maggioranza dei casi, gratuitamente. La principale finalità, infatti, è formativa. Si instaura tra il titolare di studio e il giovane praticante un rapporto che dovrebbe essere particolarmente intenso in relazione alla trasmissione di un sapere, fatto di regole scritte, ma, soprattutto, di regole non scritte, che solo l'esperienza può aver fatto maturare e un bravo maestro insegnare.
Di contro, però, il collaboratore, nel proprio percorso di crescita, apporta, in misura proporzionale con il trascorrere del tempo, un apporto professionale, spesso di rilevante entità, alle attività dello studio. Ecco perché i codici deontologici delle professioni che prevedono un periodo di praticantato obbligatorio, se, da un lato, sottolineano la necessità che il professionista crei un ambiente di lavoro moralmente e professionalmente dignitoso, dall'altro, evidenziano la necessità di gratificare economicamente il praticante.
Spesso, però, queste generali condizioni rimangano un buon proposito affidato al personale rispetto del codice deontologico e al proprio modo di intendere la professione e la sua dignità.
"Giovani", per molti dei quali l'esperienza del praticantato rappresenta il primo approccio al mondo del lavoro, rimangono delusi dal mondo degli "adulti".

L’intervento del Legislatore, quindi, mira a fornire le più ampie tutele possibili attraverso le previsioni e le protezioni proprie di un contratto.
L’apprendistato di alta formazione può rappresentare una opportunità, la giusta miscela tra momento formativo, di cui questo contratto non sottovaluta la centralità, e il riconoscimento di una leva economica, che è, in egual misura, valorizzazione della professionalità del praticante e incentivo a migliorarsi. I vantaggi, comunque, non si esaurirebbero in questi due aspetti: l’attivazione di un contratto di apprendistato potrebbe essere una leva selettiva importante, così da aiutare i giovani incerti a non sprecare il proprio tempo; rappresenterebbe il motore di una copertura previdenziale e assicurativa; farebbe dialogare Università, istituzioni scolastiche e Ordini per strutturare percorsi formativi forti e per aiutare nella scelta del proprio futuro professionale.
In un contesto in cui gli Ordini sono spesso al centro di dibattiti circa la loro abolizione, lo strumento dell’alto apprendistato potrebbe anche per loro essere un incentivo a rifasare alcuni aspetti e sottolineare il ruolo formativo che, di raccordo con le Università o le istituzioni scolastiche, è stato loro affidato dall’ordinamento.
Inquadrato in un ottica di dialogo con tutti i soggetti coinvolti, lo strumento dell’apprendistato di alta formazione potrebbe, inoltre, rendere più omogenei percorsi personali professionali così distanti tra di loro e dare la giusta dimensione alla passione di chi li intraprende.

Mariagrazia Acampora
Scuola internazionale di Dottorato
in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
ADAPT - CQIA
Università degli Studi di Bergamo

(*) Il presente articolo è in corso di pubblicazione anche in *Guida al Lavoro – Il Sole 24 ORE* n. 29 del 15 luglio 2011